

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1315

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENSORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1995

Norme in materia di trattamento giuridico-economico e di
collocamento a riposo al settantacinquesimo anno di età dei
professori

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, il problema dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica ha avuto un grande impulso. Ma il disegno di legge d'iniziativa governativa (Atto Senato n. 1935 della X legislatura) dell'ottobre 1989, che proponeva una legge-quadro per l'autonomia delle università e degli enti di ricerca, pur approvato dal Senato, non ha completato il suo iter alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 5469 della X legislatura). Si ritiene, pertanto, opportuno sollecitare il Parlamento a prendere nuovamente in considerazione la questione dell'autonomia delle università e le complesse problematiche della ricerca scientifica.

Senza disconoscere i meriti del Consiglio nazionale delle ricerche, l'università deve diventare sempre più la base centrale di ogni ricerca scientifica. Si rende pressante, quindi, la necessità che lo Stato rafforzi lo slancio dei finanziamenti e dei contributi all'università per meglio sostenere lo sviluppo progressivo della ricerca scientifica,

riconoscendo ai professori universitari ordinari il diritto prioritario dell'accesso ai finanziamenti.

Nel contesto di siffatte prerogative occorre rivedere i parametri economici, attualmente irrisori, equiparandoli ai livelli retributivi dei magistrati della Suprema Corte nonché dei funzionari dell'alta dirigenza dello Stato.

Alla luce di queste considerazioni, si rende quanto mai opportuno protrarre il collocamento a riposo fino al settantacinquesimo anno di età per i professori universitari ordinari, che hanno concretizzato un metodo di lavoro e di ricerca di fondamentale importanza per la formazione scientifica delle nuove generazioni.

Onorevoli colleghi, con le predette argomentazioni, unitamente alle ragioni della longevità e della comprovata illuminata esperienza dei professori universitari ordinari, mi sento fiducioso nel chiedere la vostra solidarietà per l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'università, nell'ambito della propria autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è sede primaria della ricerca, cui sono demandati la promozione e il coordinamento delle attività scientifiche.

Art. 2.

1. Lo Stato promuove ed agevola l'accesso dei professori universitari ordinari ai finanziamenti finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, fornendo altresì tutti i mezzi e gli strumenti necessari.

Art. 3.

1. Il trattamento economico dei professori universitari ordinari è equiparato a quello spettante ai magistrati della Corte di cassazione e agli alti dirigenti dello Stato.

Art. 4.

1. I professori universitari ordinari possono rimanere in servizio, a tutti gli effetti, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

